



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

MICHELE RAMPONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
132	15/07/2025	5017	06

Oggetto:

Art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - D.lgs. n. 209/2003 e ss.mm.ii. - Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso sito alla Località Rotola - Area P.I.P. Lotto 10 nel Comune di Ceppaloni (BN) Ditta G.F.P. METALLI S.R.L. – Modifica non sostanziale per autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia Ambientale*”;
- b. l’art. 208 del D.lgs. n. 152/06 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, che sostituisce, ai sensi del comma 6 dello stesso, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- c. con il D.lgs. 24 giugno 2003 n. 209 “*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*” sono state recepite le direttive comunitarie in materia;
- d. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;

CONSIDERATO CHE:

- a. con D.D. n. 91 del 04.10.2017 è stata rinnovata fino al 04.10.2022 e volturata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di centro di raccolta e recupero di veicoli fuori uso dalla ditta Cavalluzzo s.a.s. alla ditta M.L.P.A. s.r.l.s., con sede legale in via Cesare Battisti n.1 in Benevento (BN) e sede operativa alla Località Rotola – Area P.I.P. Lotto 10 nel comune di Ceppaloni (BN);
- b. con D.D. n. 177 del 24.07.2019 è stato preso atto di una variante non sostanziale;
- c. con nota prot.n. 466138 del 23.09.2023 è stato preso atto, ai sensi dell’art. 10 septies del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 51 del 20 maggio 2022, della proroga della scadenza dell’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 91 del 4/10/2017 al 4 ottobre 2023;
- d. con D.D. n. 83 del 20.09.2023 è stata volturata l’autorizzazione di cui al D.D. n. 91 del 04.10.2017 e successivi dalla ditta M.L.P.A. s.r.l.s alla ditta G.F.P. METALLI SRL, legalmente rappresentata dalla sig.ra *****OMISSIS***** nata a *****OMISSIS***** , con sede legale in località Rotola nel comune di Ceppaloni (Bn) e sede operativa in località Rotola Area PIP Lotto 10 nel comune di Ceppaloni (Bn);
- e. con D.D. n. 123 del 03.12.2024 l’autorizzazione all’esercizio del centro di raccolta ed impianto di trattamento di veicoli fuori uso della ditta G.F.P. METALLI S.R.L è stata rinnovata per anni dieci a partire dalla data di rilascio del medesimo decreto dirigenziale;

RILEVATO CHE:

- a. con nota acquisita al PG n. 116870 del 06.03.2025, la ditta G.F.P. METALLI S.R.L. ha presentato istanza di variante non sostanziale consistente nell’ autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell’impianto in pubblica fognatura;
- b. questa UOD, con nota PG n. 119284 del 07.03.2025, ha richiesto integrazioni documentali;
- c. la ditta, con nota acquisita al PG n. 119672 del 07.03.2025, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- d. con nota PG n.124833 del 11.03.2025, questa UOD ha richiesto all’Ente Idrico Campano, quale soggetto territorialmente competente, l’espressione del relativo parere in merito alla modifica non sostanziale proposta dalla ditta;

- e. con nota prot.n. 16704 del 08.07.2025, acquisita al PG n. 344280 del 09.07.2025, l'Ente Idrico Campano ha espresso parere favorevole;

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura come da parere favorevole dell'Ente Idrico Campano;

TENUTO CONTO

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al responsabile del procedimento;
- b. che dalla BDNA è risultato, in data 08.03.2025, che nei confronti del Rappresentante Legale della società, e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art.67 dello stesso decreto;

VISTI

- a. il D.lgs. n. 152/2006 e s.mi;
- b. il D.lgs. n. 209/03;
- c. la DGR n.8/2019;

Alla stregua dell'istruttoria e dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza degli altri Enti;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. **AUTORIZZARE** la modifica non sostanziale presentata dalla ditta G.F.P. METALLI S.R.L., legalmente rappresentata dalla sig.ra *****OMISSIS*****, nata a *****OMISSIS*****, con sede legale in località Rotola nel comune di Ceppaloni (Bn) e sede operativa in località Rotola Area PIP Lotto 10 nel comune di Ceppaloni (Bn), consistente nell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella rete fognaria;

2. PRECISARE CHE

- 2.1. le acque reflue, scaricate nella pubblica fognatura mista, secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III – colonna scarico in rete fognaria, sono le seguenti:
 - Acque reflue provenienti dai servizi igienici per una portata massima annua pari a 220 m³;
 - Acque reflue meteoriche di dilavamento “provenienti dalle superfici impermeabili” di prima pioggia, previo trattamento, per una portata massima annua pari a 922 m³;

Tipologia Portata Scaricata	Portata annua dello scarico (m ³ /anno)
ACQUE REFLUE servizi igienici	220
ACQUE REFLUE METEORICHE DI DILAVAMENTO di prima pioggia	922
<u>PORTATA TOTALE SCARICATA</u>	1.142,00

- 2.2. le acque meteoriche di dilavamento “provenienti dalle superfici impermeabili” (superfici coperte e piazzali) successive alla prima pioggia (seconda pioggia), scolmate a monte dell’impianto di trattamento di prima pioggia, non saranno conferite nella pubblica fognatura, ma nella fogna bianca dell’Area PIP;
3. **STABILIRE CHE** la modifica non sostanziale di che trattasi è approvata secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici allegati:
- Allegato 1_ Planimetria scarichi stato di fatto;
 - Allegato 2_ Planimetria scarichi stato di progetto;
4. **OBBLIGARE** la ditta G.F.P. METALLI S.R.L al rispetto di quanto prescritto dall’Ente Idrico Campano nel parere prot.n. 16704 del 08.07.2025, acquisito al protocollo regionale al n. 344280 del 09.07.2025:
- 4.1. *È fatto obbligo al titolare dell’azienda di richiedere, ai sensi dell’art. 6 del DPR 59/2013, nuovo parere per l’autorizzazione allo scarico nel caso, nel periodo di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica, dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere;*
- 4.2. *Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 108 del D.Lgs. 152/2006, il rinnovo dell’A.U.A. deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza e comunque, secondo l’art. 5 co. 1 del D.P.R. 59/2013, l’istanza di rinnovo, corredata della documentazione aggiornata, va trasmessa, tramite SUAP, almeno sei mesi prima della scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente AUA, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo/variazione è stata tempestivamente presentata ai sensi dell’art. 5 co. 4 del D.P.R. 59/2013*
- 4.3. *La ditta è obbligata ad eseguire un’adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi, quali acque reflue provenienti dall’attività di autolavaggio con una tempistica minima di almeno due all’anno e acque reflue meteoriche di dilavamento di prima pioggia, con una tempistica minima di almeno uno all’anno, secondo le modalità riportate all’art. 29 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi ed a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l’avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo.*
- 4.4. *I gestori sono tenuti ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura, secondo le modalità riportate all’art. 28 del. citato Regolamento.*

5. PRECISARE CHE:

- 5.1. l’autorizzazione è sempre subordinata all’esito dell’informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell’efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- 5.2. il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante, la variazione dell’assetto societario, qualora risultino modifiche all’impianto non

autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art.208 co.13 del D.lgs.152/2006 e smi;

- 5.3. la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
- 5.4. tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
- 5.5. la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta, autorizzazione etc. di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività;

6. RICHIAMARE i precedenti Decreti Dirigenziali, le cui condizioni e prescrizioni non in contrasto con il presente atto, restano ferme ed invariate in capo alla responsabilità della ditta.

7. INCARICARE l'Amministrazione Provinciale di Benevento ad effettuare, ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs 152/06 e smi, i controlli di competenza;

8. NOTIFICARE il presente decreto alla ditta G.F.P. METALLI SRL;

9. TRASMETTERE copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; alla Provincia di Benevento; all' ARPAC di Benevento; al Comune di Ceppaloni (BN); all'ASL Bn1; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all'Ente Idrico Campano, al P.R.A. di Benevento, all'Ufficio di Motorizzazione civile di Benevento;

Si fa presente che avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

DOTT. MICHELE RAMPONE